

Superammortamento e Iperammortamento – Circolare congiunta 4/E/2017

31 Marzo 2017

Risparmio fiscale certo con la proroga, per il 2017, del *superammortamento* al 140% per l'acquisto di nuovi impianti e macchinari e con l'introduzione dell' *iperammortamento* al 250% per l'acquisto di beni materiali digitali.

Lo conferma la **Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico n.4/E del 30 marzo 2017**, che fornisce i primi chiarimenti ufficiali sulle novità della legge di Bilancio 2017 (art.1, co.8-13, della legge 232/2016) per favorire l'acquisto di nuovi beni produttivi, che si aggiungono alle risposte già date in via breve alla stampa specializzata nel corso della manifestazione "*Telefisco 2017*"^[1].

Nel **Comunicato Stampa 30 marzo 2017** che annuncia la Circolare, viene illustrato, tra l'altro, un confronto circa la convenienza fiscale ottenibile con il ***superammortamento*** e con l' ***iperammortamento***.

la disciplina generale

Come noto, viene prevista la proroga per il 2017 dell'agevolazione fiscale, introdotta lo scorso anno, per incentivare le imprese all'acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all'attività produttiva (cd. "*superammortamento*").

In particolare, così come già previsto, l'incentivo consente di **ammortizzare il 40% in più del costo d'acquisto^[2] dei beni strumentali nuovi** (in questo modo, l'ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d'acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d'ammortamento, considerando l'incentivo, è pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l'anno).

Per incentivare ulteriormente gli investimenti in chiave "*industria 4.0*", viene previsto che, per l'acquisto di **beni materiali digitali, elencati nell'Allegato A** al medesimo provvedimento, la **percentuale d'ammortamento** sia **pari al 250%** (cosiddetto "*iperammortamento*" che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d'ammortamento).

Vengono agevolati con **ammortamento al 140%**, inoltre, anche i **beni immateriali** strumentali **compresi nell'Allegato B** al medesimo provvedimento, **acquistati dai beneficiari del cosiddetto "*iperammortamento*"**.

Per la fruizione dell' "*iperammortamento*" per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l'impresa deve produrre una **dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o B** del medesimo provvedimento e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.

Per i **beni digitali di costo unitario superiore a 500.000** tale **attestazione** deve essere **sostituita da una perizia tecnica giurata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.

Inoltre, sia per il "*superammortamento*" che per l'"*iperammortamento*", i **beni** devono essere **acquistati nel 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione**, in quest'ultimo caso, che venga **pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d'acquisto entro il 31 dicembre 2017**.

i chiarimenti della circolare congiunta 4/E/2017

In particolare, nella C.M. 4/E/2017 vengono **descritte le modalità applicative del *superammortamento* e dell' *iperammortamento*** per quel che riguarda, tra l'altro, i seguenti **aspetti**:

o soggetti beneficiari

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria specifica che, tenuto conto della tipologia dei beni agevolabili, l' ***iperammortamento* opera solo per i titolari di reddito d'impresa** (con esclusione, quindi, dei professionisti, che possono, invece, accedere al *superammortamento*);

o investimenti agevolabili

Ai fini del ***superammortamento***, viene chiarito, tra l'altro, che, per i **veicoli acquistati dal 1° gennaio 2017**, il **beneficio spetta solo per i mezzi i cui costi sono integralmente deducibili**, e per quelli **utilizzati esclusivamente come beni strumentali** all'attività d'impresa (senza i quali l'attività non può essere esercitata, come ad esempio camion e betoniere utilizzati nel settore edile).

Diversamente, l'**agevolazione è esclusa** per i **veicoli** dati in **uso promiscuo** ai **dipendenti** per la **maggior parte del periodo d'imposta**, che hanno una deducibilità limitata la 70%.

Con riferimento, invece, all' ***iperammortamento***, viene chiarito che i **beni agevolabili** (elencati nell'allegato A della legge di Bilancio 2017), sono **suddivisibili in tre categorie**:

- **beni strumentali** che **funzionano** mediante **sistemi computerizzati** o altri dispositivi tecnologici (come i sensori);
- **sistemi** per l'**assicurazione** della **qualità** e della **sostenibilità**;
- **dispositivi** per l'**interazione uomo/macchina**, anche per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro;

o acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017

Viene confermato che un bene immateriale (**software** informatico) **acquistato nel 2017** può essere **agevolato** con il ***superammortamento*** al 140% **unicamente in favore dei soggetti che abbiano acquistato anche un solo bene materiale digitale agevolato con l' *iperammortamento*** al 250%.

In ogni caso, viene specificato che il **bene immateriale non deve riferirsi** necessariamente allo **stesso bene** materiale che fruisce dell' ***iperammortamento***.

Viene, inoltre, confermato, che un **bene digitale** si **considera "interconnesso"** quando è in grado

di **scambiare informazioni** con **sistemi interni** (di gestione, di progettazione) o **esterni** (clienti o fornitori), **mediante collegamenti** che utilizzano linguaggi riconosciuti ed identificabili al livello internazionale;

o **acconti per il periodo d'imposta 2017 e 2018**

Sotto tale profilo, la C.M. 4/E/2017 chiarisce che, ai fini delle **imposte sui redditi**, gli **acconti** per il **2017** devono essere **determinati** considerando come **imposta** del **periodo precedente (2016)** quella che **sarebbe risultata in assenza** della **proroga** del **superammortamento**, dell' **iperammortamento** e della **maggiorazione** del **40%** per i **beni immateriali**.

Lo **stesso principio** verrà **applicato** anche per il **2018**, in relazione alla determinazione dell'imposta dovuta per il 2017.

L'ANCE sta predisponendo uno specifico approfondimento sulle modalità applicative del superammortamento e dell' iperammortamento, anche alla luce dei chiarimenti forniti in materia con la citata C.M. 4/E/2017, che verrà reso disponibile nei prossimi giorni.

^[1] Cfr. ANCE *"In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale"* - [ID N. 26850](#) del 22 dicembre 2016 e *"Super ed Iper-ammortamento - Le risposte dell'Agenzia delle Entrate alla stampa"* - [ID n.27273](#) del 2 febbraio 2017.

[\[2\]](#) Fiscalmente definito ai sensi dell'art.110, co.1, del DPR 917/1986.

28043-Comunicato Stampa 30 marzo 2017.pdf[Apri](#)

28043-Circolare n_4-E del 30 marzo 2017.pdf[Apri](#)